



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO POLITICHE DELLA PREVENZIONE PRIMARIA
IL DIRIGENTE

Viale Verrastro,9 - 85100 POTENZA
Tel. 0971.668839 - Fax 0971.668900
gabriella.cauzillo@regione.basilicata.it
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it
PEC : sanita@cert.regione.basilicata.it

Prot.n. 153791/11AF
Rif. nota
All. n. 1

Potenza 17 OTT. 2014

*Direttore San. P.O.,
dott. F. Neri
dott. E. ...*

Al Direttore Sanitario
dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza
Via Torraca, 2
85100 Potenza

Al Direttore Sanitario
dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera
Via Montescaglioso, snc
75100 Matera

TRASMISSIONE A MEZZO RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione all'art. 10, comma 1, della Legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014.

Per opportuna conoscenza e diffusione presso i competenti servizi aziendali, si trasmette in allegato la comunicazione di pari oggetto prot. n. 155072/11AB del 07/10/2014 del Presidente dell'Associazione Nazionale Estetisti (Confestetica).

Distinti saluti.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP/2 Protocollo Generale
- 3 NOV. 2014
N° 153791

Il Dirigente
Dott.ssa Gabriella Cauzillo
Gabriella Cauzillo

P

155072/MAB
7.10.2014

134F


Rimini, 6 ottobre 2014

ASL REGIONALI

Indirizzo PEC:

sanita@pec.regione.abruzzo.it;
sanita@cert.regione.basilicata.it;
gesundheitswesen.sanita@pec.prov.bz.it;
agc20.sett01.1@pec.regione.campania.it;
dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it;
dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it;
sanita.pol.soc@certregione.fvg.it;
protocollo@regione.lazio.legalmail.it;
protocollo@pec.regione.liguria.it;
sanita@pec.regione.lombardia.it;
regione.marche.politichesociali@emarche.it;

regionemolise@cert.regione.molise.it;
sanita@cert.regione.piemonte.it;
palp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it;
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it;
dipartimento.attivita_sanitarie@certmail.regione.sicilia.it;
regionetoscana@postacert.toscana.it;
dip.salute@pec.provincia.tn.it;
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it;
sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it;
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

03 OTT. 2014
REC. 111 CAGG


Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare le Aziende Sanitarie Locali che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni a Idotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, in alcuni comuni, attraverso la Direzione Sportello Unico e alcune Azienda Sanitarie Locali, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista sembra che comminino sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Pare che in alcuni comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedano di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non

può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - *disciplina dell'attività di estetista* - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, non potrebbe, per assurdo, firmare la certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione, con conseguente diniego da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, in alcuni comuni si chiede in modo irregolare e per iscritto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi difendere nelle opportune sedi giudiziarie a fronte di immotivati controlli ovvero dinieghi dell'amministrazione anzidetta che, operando nella maniera ora descritta, sta anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria.

2


E' necessario, pertanto, che **TUTTE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI** facciano quanto di loro competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia a tutte le attività di estetica sul proprio territorio di competenza nonché a **TUTTI I COMUNI** in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che l'abuso perpetrato sino ad oggi con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti

Presidente Nazionale Confestetica



Rivela Daniela

Da: Sanità <sanita@cert.regione.basilicata.it>
Inviato: martedì 7 ottobre 2014 11:50
A: dg.sanita@cert.regione.basilicata.it; ass.sanita@cert.regione.basilicata.it
Oggetto: Notifica di avvenuta protocollazione documento 2014-0155072
Allegati: POSTA CERTIFICATA: D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della...
(763 KB)

Priorità: Alta

Questa è una notifica automatica di avvenuta protocollazione del seguente messaggio:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive Data di invio: 06/10/2014 20:00
Mittente: Per conto di: confestetica@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Destinatari: sanita@pec.regione.abruzzo.it <sanita@pec.regione.abruzzo.it> sanita@cert.regione.basilicata.it <sanita@cert.regione.basilicata.it>
gesundheitswesen.sanita@pec.prov.bz.it <gesundheitswesen.sanita@pec.prov.bz.it>
agc20.sett01.1@pec.regione.campania.it <agc20.sett01.1@pec.regione.campania.it>
dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it <dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it>
dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it <dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it>
sanita.pol.soc@certregione.fvg.it <sanita.pol.soc@certregione.fvg.it>
protocollo@regione.lazio.legalmail.it <protocollo@regione.lazio.legalmail.it> protocollo@pec.regione.liguria.it <protocollo@pec.regione.liguria.it>
sanita@pec.regione.lombardia.it <sanita@pec.regione.lombardia.it> regione.marche.politichesociali@emarche.it <regione.marche.politichesociali@emarche.it>
regionemolise@cert.regione.molise.it <regionemolise@cert.regione.molise.it>
sanita@cert.regione.piemonte.it <sanita@cert.regione.piemonte.it> patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it <patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it> san.dgsan@pec.regione.sardegna.it <san.dgsan@pec.regione.sardegna.it>
dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it <dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it>
regionetoscana@postacert.toscana.it <regionetoscana@postacert.toscana.it>
dip.salute@pec.provincia.tn.it <dip.salute@pec.provincia.tn.it> direzionesanita.regione@postacert.umbria.it <direzionesanita.regione@postacert.umbria.it>
sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it <sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it>
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it <protocollo.generale@pec.regione.veneto.it>

Il protocollo attribuito è il seguente:

Numero: 2014-0155072

Area Organizzativa Omogenea: AOO Giunta Regionale

Il messaggio originale è in allegato a questa mail

Rivela Daniela

Da: confestetica <confestetica@pec.it>
Inviato: lunedì 6 ottobre 2014 20:00
A: sanita@pec.regione.abruzzo.it; sanita@cert.regione.basilicata.it;
gesundheitswesen.sanita@pec.prov.bz.it; agc20.sett01.1@pec.regione.campania.it;
dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it;
dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it; sanita.pol.soc@certregione.fvg.it;
protocollo@regione.lazio.legalmail.it; protocollo@pec.regione.liguria.it;
sanita@pec.regione.lombardia.it; regione.marche.politichesociali@emarche.it;
regionemolise@cert.regione.molise.it; sanita@cert.regione.piemonte.it;
patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it; san.dgsan@pec.regione.sardegna.it;
dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it;
regionetoscana@postacert.toscana.it; dip.salute@pec.provincia.tn.it;
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it;
sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it;
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Oggetto: D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle
Attività Produttive
Allegati: LETTERA ASL REGIONI.pdf
Priorità: Alta

Rimini, 6 ottobre 2014

ASL REGIONALI

Indirizzo PEC:

sanita@pec.regione.abruzzo.it;

sanita@cert.regione.basilicata.it;

gesundheitswesen.sanita@pec.prov.bz.it;

agc20.sett01.1@pec.regione.campania.it;

dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it;

dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it;

sanita.pol.soc@certregione.fvg.it;

protocollo@regione.lazio.legalmail.it;

protocollo@pec.regione.liguria.it;

sanita@pec.regione.lombardia.it;

regione.marche.politichesociali@emarche.it;

regionemolise@cert.regione.molise.it;

sanita@cert.regione.piemonte.it;

patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it;

san.dgsan@pec.regione.sardegna.it;

dipartimento.attivita_sanitarie@certmail.regione.sicilia.it;

regionetoscana@postacert.toscana.it;

dip.salute@pec.provincia.tn.it;

direzionesanita.regione@postacert.umbria.it;


sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it;

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Prot. 155072/MAB

134F

7.10.2014



Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare le Aziende Sanitarie Locali che l'Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell'art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall'estetista ed aggiornato, al contempo, l'elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, in alcuni comuni, attraverso la Direzione Sportello Unico e alcune Azienda Sanitarie Locali, preposte al controllo degli esercenti l'attività di estetista sembra che comminino sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Pare che in alcuni comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedano di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L'unico elenco previsto per legge è contenuto nell'allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - disciplina dell'attività di estetista - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, **consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti**, non potrebbe, per assurdo, firmare la **certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione**, con **conseguente diniego** da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l'attività.

Per le attività già avviate, invece, in alcuni comuni **si chiede in modo irregolare e per iscritto** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E' di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi **difendere nelle opportune sedi giudiziarie** a fronte di **immotivati controlli** ovvero **dinioghi dell'amministrazione** anzidetta che, operando nella maniera ora descritta, **sta anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria.**

E' necessario, pertanto, che **TUTTE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI** facciano quanto di loro competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia a tutte le attività di estetica sul proprio territorio di competenza nonché a **TUTTI I COMUNI** in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che **l'abuso perpetrato sino ad oggi con la palese disapplicazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.**

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti **autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini** e si accertino le **responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza** emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Cordiali saluti

Presidente Nazionale Confestetica